

FONDAZIONE LUCA ROMANO ONLUS STATUTO

ART. 1 - Costituzione

È costituita una fondazione denominata: "FONDAZIONE LUCA ROMANO ONLUS" (di seguito "la Fondazione").

La Fondazione è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni.

La Fondazione Luca Romano ONLUS opera nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo.

La Fondazione, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, è obbligata ad utilizzare la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus".

ART. 2 - Scopo

"Istituzione di un Centro di Consulenza ed Ascolto per tutti coloro che hanno subito traumi a seguito di incidenti oppure diversamente abili."

1) La Fondazione che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, culturale, della formazione, della ricerca ed anche della educazione stradale. La Fondazione crea opinione tramite la comunicazione filmica, teatrale e musicale per riscoprire: la vita come dono prezioso, il rapporto interpersonale, l'accoglienza, il rispetto del diversamente abile, il rispetto della terra e delle sue forme di vita.

2) a tal fine la Fondazione potrà:

- a) rivolgere una adeguata informazione e formazione specifica ai giovani sin dai primi anni di scuola su uso e abuso di alcol e droghe e per un corretto modo di guidare, uno stile di guida più sicuro per ridurre gli incidenti, allo scopo di prevenire piuttosto che reprimere;
- b) Istituire presso il centro corsi specifici di formazione e di sperimentazione per giovani che intendono partecipare alla divulgazione del messaggio morale e sociale della Fondazione attraverso la comunicazione e l'immagine, con opere teatrali, poetici, filmiche e fotografiche, ai sensi del comma 1) dell'art. 2).
- c) Organizzare incontri al fine di avvicinare tra loro i giovani, allontanandoli dagli innumerevoli pericoli che li minacciano: alcol, droga, depressione, inoperosità, solitudine.
- d) Organizzare scambi di informazioni culturali tra Italia ed altri paesi della Comunità Europea ed esteri.

3) Al fine di raggiungere gli scopi di cui sopra, La Fondazione potrà:

- a) Promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, incontri, mostre, convegni, conferenze e quant'altro utile per il raggiungimento dello scopo sociale;
- b) Divulgare le proprie finalità ed iniziative tramite la stampa, la televisione, la radio ed ogni altro mezzo di diffusione anche edito o prodotto dalla Fondazione stessa.
- c) Instaurare rapporti di collaborazione ed integrazione con le Istituzioni e con ogni altro organismo od ente pubblico e/o privato operante nel campo della cultura, dell'arte e della società in Italia e nel mondo, ivi compreso istituzioni scolastiche ed universitarie;
- d) Organizzare spazi di confronto tra i giovani e la Istituzioni pubbliche e private per un utile orientamento nella difficile transizione dalla scuola al mondo del lavoro;



e) Promuovere speciali iniziative volte alla costituzione di cooperative e/o altri organismi con finalità sociali aventi lo scopo di prevenire i cosiddetti "incidenti del sabato sera" mediante l'utilizzo di guidatori volontari in sostituzione dei guidatori temporaneamente non idonei alla guida "Angeli custodi del sabato sera".

f) Istituire borse di studio intitolate alla memoria di Luca Romano.

g) Istituire premi speciali intitolati alla memoria di Luca Romano.

4) per il perseguimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti la Fondazione potrà svolgere ogni iniziativa ritenuta utile quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, organizzazione di eventi e manifestazioni finalizzati alla raccolta di fondi, pubblicazione di periodici e/o di studi specializzati, realizzazione di campagne pubblicitarie sui mezzi di informazione. Potrà svolgere, altresì operazioni a carattere finanziario, compresi l'acquisto di beni mobili e/o immobili e la stipulazione di mutui, sia attivi sia passivi, semplici o garantiti da pegno o ipoteca sui beni della Fondazione.

5) la Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse secondo le disposizioni del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e comunque in via non prevalente.

ART. 3 - Forma Giuridica.

Il Presidente è autorizzato a compiere tutte le formalità amministrative richieste al fine di ottenere dalle competenti autorità il riconoscimento della Fondazione come persona giuridica, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del codice civile.

ART. 4 - Patrimonio e mezzi economici.

1. il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- da immobili e capitali donati dal Fondatore;
- dai contributi dei 200 Soci Aderenti di cui all'art. 13;
- dai contributi dei Soci Sostenitori di cui all'art. 14;
- dalle donazioni iniziali;
- dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
- dai proventi della propria attività che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Fondazione.

2. la Fondazione è obbligata a devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, ad altre organizzazione non lucrative di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 5 - Organi.

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Segretario Generale
- l'Assemblea Soci Aderenti;
- il Comitato d'Onore.
- il Comitato Scientifico;
- il Comitato Tecnico Operativo;
- l'Organo di Controllo.

Art. 6 - Il Fondatore

1. Ricordato che La Fondazione nasce alla memoria di Luca Romano e il Fondatore è il padre Antonio Romano, alla cessazione del predetto per qualsiasi causa o motivo, subentra al Fondatore e ne acquisisce i diritti il discendente per linea di cognome del padre "Romano" e ove mancasse, questo riferimento, per qualsiasi motivo, il discendente sarà per linea di cognome della madre "Sprecacenerè".

2. I discendenti subentrano per ordine di età.

ART. 7 - Il Presidente

Il presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica 3 anni e può essere confermato; la sua nomina è comunicata alle autorità competenti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e può compiere tutti gli atti di gestione del patrimonio sia mobiliare che immobiliare in nome e per conto della Fondazione.

Il Presidente ha facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione.

Il Presidente esercita le funzioni di ordinaria amministrazione, esercita, altresì, le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari.

In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso nella prima seduta successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente o, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano per data di nomina ovvero ancora, in caso di parità delle date di nomina, dal Consigliere più anziano per età.

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica per tre anni.

Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione

1. la Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di tre ad un massimo di nove membri. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un Presidente, uno o due Vice Presidente, da tre a undici Consiglieri e dal Fondatore che acquisisce la qualifica di Presidente Onorario. Il Consiglio Direttivo non dovrà mai essere superiore a nove compreso il Presidente ed Vice Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 anni ed i componenti possono essere confermati nella carica. La nomina del Consiglio è comunicata alle autorità competenti come prescritta dalle vigenti leggi.

3. sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- ° il mancato rispetto delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti emanati;
- ° l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

4. l'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta; contro tale esclusione è possibile ricorrere al Collegio, che delibera in via definitiva.

5. Il Consigliere escluso è sostituito mediante cooptazione.



Art. 9 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- a) eleggere il Presidente;
- b) eleggere uno o due Vice Presidente;
- c) nomina il Segretario Generale;
- d) nomina i membri effettivi del Direttivo del Comitato d'Onore;
- e) nomina l'Organo di controllo di cui al successivo art. 18, in forma di organo collegiale o di organo monocratico;
- f) nomina e determina i membri del Comitato Scientifico e quelli che faranno parte del Comitato Direttivo;
- g) nomina i membri dei comitati tecnici operativi;
- h) deliberare sulla costituzione o sulla composizione degli altri comitati, composti anche con membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
- i) redigere ed approvare entro il mese di novembre dell'anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo;
- j) determinare le attività della Fondazione, sulla base delle proposte formulate dal Comitato Scientifico;
- k) deliberare con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri eventuali proposte di modifica dello Statuto;
- l) stabilire le direttive e le delibere sulle erogazioni della Fondazione;
- m) stabilire per gli atti di straordinaria amministrazione;
- n) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- o) approvare eventuali regolamenti interni;
- p) Ai sensi della lett. a) punto 2) e lett. e punto 3) dello scopo della Fondazione, il C.d.A. costituisce un Comitato operativo Permanente intitolato "Luca Bregoli".
- q) Approva il codice etico predisposto dal Collegio di Presidenza dell'Assemblea;
- r) la partecipazione al Consiglio di Amministrazione è svolta a titolo gratuito; sono a carico della Fondazione le spese vive sostenute dai componenti per la partecipazione alle riunioni debitamente documentate e quelle sostenute per le attività svolte in relazione alle iniziative approvate dalla Fondazione.

Art. 10 - Segretario Generale

Nominato dal Consiglio di Amministrazione, risponde al Presidente e ha la responsabilità ultima della gestione e dell'andamento economico e finanziario della Fondazione, si avvale per la gestione dell'operatività di un Responsabile Operazioni che coordina a sua volta Responsabili di funzione.

È preposto alla supervisione delle attività della Fondazione conformemente alle linee strategiche e operative indicate dal Consiglio di Amministrazione.

Vigila e partecipa al Comitato Scientifico ed a tutti i Comitati operativi e riferisce al Consiglio di Amministrazione.

Vigila sull'attuazione del Regolamento da parte dei Soci Aderenti e partecipa all'Assemblea annuale dei Soci.

Art. 11 - Nomina del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- < tre membri nominati dai Soci Aderenti;
- < dai rappresentanti del Comune di Chieti, della Provincia di Chieti e di altri Enti Pubblici aderenti.

V
S
C
C
A
L
C
A
I
F
E
C
E
A
I
A
e
z
d
n
C
S
U
S
C
d
2
n
n
n
s
e
3
zi
vi

< gli altri membri sono nominati dal Comitato d'Onore con il parere del Presidente della Assemblea dei Soci Aderenti.

< il numero dei Componenti il Consiglio di Amministrazione, è minimo di tre membri e massimo di undici membri.

Art. 12- Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno (per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi), nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno tre Consiglieri.

2. il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. i verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario; il Segretario è di volta in volta nominato tra i Consiglieri.

Art. 13 - Soci Aderenti

Sono Soci Aderenti coloro che ne fanno richiesta a norma dell'apposito Regolamento e che si impegnano a versare il contributo annuo come stabilito dal Consiglio di Amministrazione di anno in anno.

Art. 14 - Assemblea Soci Aderenti

L'Assemblea dei Soci Aderenti è regolata dall'apposito Regolamento che definisce anche i poteri, i compiti, le funzioni ed il funzionamento.

Art. 15 - Soci Sostenitori

I Soci Sostenitori sono coloro i quali a vario titolo partecipano alla vita della Fondazione. Essi debbono avere i requisiti di legge. Possono aderire anche ad un solo Evento che la Fondazione promuove. Il contributo economico che il Socio Sostenitore intende versare è di libera scelta e non costituisce alcun impegno.

Art. 16 - Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico (di seguito "Comitato") è istituito dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione quale organo di valutazione, esso deve essere composto da persone di riconosciuto prestigio nazionale e internazionale nell'ambito delle tematiche poste dallo scopo sociale di cui ai sensi del comma 1) dell'Art. 2). Il Comitato Scientifico è diretto da un Comitato direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri. I Componenti il Comitato Scientifico durano in carica tre anni e possono essere confermati nella carica. Il Comitato Direttivo elegge un Presidente ed un Vice Presidente. Il Presidente fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione a cui partecipa con voto consultivo e non deliberativo. In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica, il componente viene sostituito da altro nominato dalla Fondazione.

2. Il Comitato è organo consultivo della Fondazione. Il suo parere, obbligatorio ma non vincolante, dovrà essere richiesto dal Consiglio di Amministrazione per tutte le iniziative inerenti l'organizzazione dei corsi, convegni e seminari nonché di tutte le attività facenti capo alla Fondazione; formula proposte per l'impiego dei fondi raccolti ed assegna ogni anno le borse di studio ed i premi istituiti dalla Fondazione.

3. al Comitato è inoltre attribuito il compito di coordinare lo svolgimento funzionale ed operativo delle iniziative proposte dal Comitato Tecnico Operativo; in particolare il Comitato:

- analizza i progetti sottoposti all'attenzione della Fondazione;
- definisce le iniziative della Fondazione sotto un profilo tecnico e valuta la congruità dei requisiti ai sensi del comma 1) dell'art. 2) dello Statuto;
- propone per le iniziative approvate la quota di risorse economiche da destinare a tali iniziative.

4. il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare in merito alle relazioni tecniche inerenti le iniziative effettuate durante il medesimo anno.

5. il Comitato assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei partecipanti alla singola riunione. I Componenti possono farsi rappresentare nel Comitato mediante delega conferita per iscritto e, comunque, solamente per singole riunioni.

6. le deliberazioni del Comitato devono constare da verbale, sottoscritto da ciascun membro e dal Presidente della Fondazione, dal quale devono risultare le motivazioni sottostanti alle decisioni assunte.

7. la partecipazione al Comitato è svolta a titolo gratuito; sono a carico della Fondazione le spese vive sostenute dai componenti per la partecipazione alle riunioni debitamente documentate e quelle sostenute per le attività svolte in relazione alle iniziative approvate dalla Fondazione.

Art. 17- Comitato Tecnico Operativo

1. il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Scientifico, istituisce i Comitati Tecnici Operativi per l'attuazione e la esecuzione dei progetti approvati. Ogni C.T.O. nomina un responsabile che riferisce al Comitato Scientifico.

2. i C.T.O. provvedono, dopo aver raccolto dati probanti, a formulare progetti nel rispetto dello Statuto e del Regolamento della Fondazione.

3. i C.T.O. debbono analizzare la fattibilità e l'impatto sociale dei progetti che si intendono proporre al pubblico redigendo una valutazione che consente al Comitato Scientifico ed al Consiglio di Amministrazione di ottimizzare l'opera della Fondazione.

Art. 18 - Organo di controllo

1. L'Organo di Controllo è collegiale o monocratico, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

2. L'Organo collegiale, chiamato anche Collegio dei revisori dei conti, è composto di 3 (tre) membri effettivi, di cui uno con la carica di Presidente, nominato dal Consiglio di amministrazione, e due supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro. I restanti membri sono scelti tra eminenti personalità del mondo accademico (professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche), tra dottori commercialisti e avvocati.

3. L'Organo monocratico è formato da un solo membro effettivo iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

4. I Componenti dell'organo di controllo durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati.

5. L'Organo di controllo partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

6. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto ed esercita inoltre il controllo contabile, in particolare controlla la gestione, procede ai riscontri di cassa ed alla verifica dei bilanci preventivi e consuntivi, previo riscontro dei documenti e delle carte contabili. Controlla inoltre, attra-

verso tecniche di corretto campionamento, le operazioni effettuate dalla Fondazione, in particolare garantisce il corretto impiego dei fondi raccolti.

7. All'atto della nomina il Consiglio di Amministrazione potrà fissare il compenso spettante per l'attività svolta dall'organo di controllo.

Art. 19 - Comitato d'Onore

A comporre il Comitato d'onore sono chiamati a partecipare personalità del mondo della politica, della cultura, dello spettacolo, delle forze dell'ordine e dagli amici di Luca iscritti nell'apposito Albo.

1. Il Comitato è diretto da un Direttivo con il compito di coordinare il lavoro da svolgere all'interno del Comitato nell'interesse della Fondazione.

2. Il Direttivo è presieduto dal Sindaco del Comune di Chieti e/o da suo Delegato. Il Vice Presidente è il Presidente della Provincia di Chieti e/o suo Delegato.

3. Il Presidente del Comitato d'Onore e/o il suo Vice prende parte al Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.

4. Il Direttivo del Comitato è composto da tre a sette membri e durano in carica tre anni.

5. Il Comitato sovrintende al corretto funzionamento della Fondazione sul piano morale e del rispetto dello Statuto. Esso ha il potere di censurare, rimuovere ed anche allontanare chiunque viene meno ai principi fondamentali ed allo scopo perseguito dalla Fondazione.

6. I membri e gli appartenenti al Comitato d'onore svolgono l'attività a titolo gratuito fatto salve le spese vive e documentate sostenute per incarico della Fondazione.

Art. 20 - Bilanci e utili

1. I bilanci preventivi e consuntivi dovranno essere trasmessi alle autorità competenti entro 30 giorni dalla loro approvazione.

2. L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

4. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o passeranno a patrimonio della Fondazione.

Art. 21 - Durata della Fondazione

1. La durata della Fondazione è illimitata.

2. Lo scioglimento della Fondazione non potrà essere deliberato se non da almeno i $\frac{2}{3}$ dei componenti del Consiglio di Amministrazione e con il voto favorevole dei fondatori.

Contestualmente allo scioglimento, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 22 - Regolamento organico

mediante apposito regolamento, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, saranno stabilite le norme per il funzionamento interno, nonché quelle per l'assunzione e lo stato giuridico ed economico del personale eventualmente occorrente per le esigenze della Fondazione.

Art. 23 - Rinvio alle Leggi vigenti

per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle leggi vigenti.

Art. 24 - Liquidazione

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 C.C.

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio e ad opera dei liquidatori, ad altra ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 25 - Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del C.C. in tema di fondazioni, nonché le disposizioni di cui al D. Lgs. N. 460/1997 e successive modificazioni.

Art. 26 - Norme transitorie

1) al fine di essere immediatamente operativi, e poter rispondere alle richieste delle tante persone che hanno intrattenuto rapporti con Luca Romano alla cui memoria la Fondazione è dedicata, il primo Consiglio di Amministrazione è nominato dal Fondatore Romano Antonio.

2) il Presidente ha facoltà di apportare tutte le modifiche, integrazioni e correttivi al presente Statuto richieste dalle autorità competenti al fine del riconoscimento.

Firmato in originale in calce ed a margine: GIORGIO PARDI - MICHELE D'AMBROSIO NOTAIO

si fa rinvio alle

3 C.C.
istrazione no-

ndazione che
uti, su indica-
o a fini di pub-
art. 3 della L.

infamate le di-
ni di cui al D.

are alle richie-
za Romano al-
di Amministra-

grazioni e cor-
l fine del rico-

DI - MICHELE

È copia conforme all'originale.

Montesilvano 28 AGO. 2017



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'MUNICIPALITÀ DI MONTESILVANO' around the perimeter and 'PROSIO MICHELE FI NICOLA' in the center. The signature is a cursive script that overlaps the stamp.

